

Le indicazioni dell'ufficio del massimario della Cassazione: stop alle impugnazioni lunghe

Processi 231, è stretta sui tempi

È applicabile la improcedibilità per superamento termini

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

La riforma Cartabia mette in salvo anche le imprese: la nuova norma che prevede l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione è applicabile anche ai processi a carico degli enti ex dlgs 231. A chiarirlo la relazione n. 60/2021 dell'ufficio del massimario della Corte di cassazione, avente a oggetto proprio la legge del 27 settembre 2021, n. 134 («Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»). Infatti, sebbene in occasione delle modifiche apportate al sistema codicistico della prescrizione il legislatore non sia intervenuto sul corrispondente istituto previsto dlgs n. 231 del 2001, l'ufficio del massimario della Corte di cassazione ha ritenuto che l'improcedibilità dell'azione, proprio perché formalmente costruita come istituto processuale, sia immediatamente applicabile anche al processo a carico degli enti, stante il richiamo previsto dall'art. 34 dlgs n. 231 del 2001 che, pur con la clausola di salvaguardia della verifica di compatibilità, estende le norme del codice di rito all'accertamento dell'illecito amministrativo.

Durata prescrizione 231. Prima di interrogarsi sull'incidenza della riforma Cartabia sul sistema della prescrizione nella responsabilità da reato degli enti, e su come il quesito è stato risolto dall'ufficio del massimario della Corte di cassazione con la Relazione n. 60/2021, è utile inquadrare questo istituto e la sua disciplina nel decreto 231. Specificamente, seppur il procedimento a carico delle società ricalchi in gran parte quello penale, dal quale mutua istituti, garanzie e forme di accertamento, la prescrizione dell'illecito amministrativo, tuttavia, ha sempre rappresentato uno degli elementi rispetto ai quali maggiormente la disciplina del dlgs n. 231 del 2001 differiva da quella prevista per la prescrizione del reato.

In considerazione delle specificità di tale forma di illecito e, soprattutto, dei destinatari della normativa sanzionatoria e delle esigenze di certezza insite nella programmazione dell'attività imprenditoriale, si era infatti ritenuto preferibile introdurre una durata della prescrizione obiettivamente breve, pari a soli cinque anni, senza peraltro operare, a differenza del sistema penalistico

(nel quale la durata della prescrizione è proporzionale all'entità della pena irrogabile in astratto per ciascuna fattispecie di reato) alcuna graduazione rispetto alla diversa gravità degli illeciti commessi dall'ente.

Interruzione prescrizione 231. Ma, quale contraltare, e quale elemento che maggiormente differenziava la prescrizione penale da quella prevista per l'illecito degli enti, in base all'art. 22, comma 3, del dlgs n. 231 del 2001, una volta intervenuta la contestazione dell'illecito amministrativo «la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio».

Tale previsione ha comportato che l'illecito dell'ente fosse tendenzialmente sottratto agli effetti patologici della prescrizione del reato e, al contempo, ove pure il reato si fosse prescritto nelle more del giudizio, quest'ultimo poteva ugualmente proseguire per accertare la responsabilità della società posto che il principio di autonomia delle due forme di responsabilità, penale per l'imputato e amministrativa per l'ente, ben consente la scissione delle

vicende processuali.

Legge 3/2019 e blocco prescrizione del reato. In seguito, la riforma apportata con la legge 3/2019 ha bloccato il corso della prescrizione del reato dopo la sentenza, tanto di condanna quanto di assoluzione, di primo grado, e ha così, in verità, come evidenzia la summenzionata relazione dell'ufficio del massimario, avvicinato i due modelli di prescrizione, pur senza renderli del tutto omogenei.

Allo stato, infatti, il termine della prescrizione del reato cessa di decorrere a far data dalla sentenza di primo grado, mentre quello previsto per l'illecito amministrativo si arresta fin dal momento della contestazione dell'illecito, con l'effetto che, pur essendo diversi i momenti e i fattori processuali che determinano la definitiva interruzione del corso della prescrizione, per entrambe le forme di responsabilità l'effetto estintivo dell'illecito non può sopraggiungere durante l'intera durata del giudizio, fino alla sentenza definitiva, bensì si può realizzare solo in una fase iniziale (prima della sentenza di primo grado, per il reato, o della contestazione, per l'illecito amministrativo).

In altre parole, sia per l'imputato persona fisica che per la società, al verificarsi dell'atto che comportava la definitiva interruzione del decorso del termine di prescrizione, questo non riprendeva più il suo corso potendo essere potenzialmente infinito.

Legge 134/2021 e improcedibilità azione penale. Quest'anno, infine, con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nota come riforma Cartabia, l'assetto della prescrizione del reato è nuovamente cambiato: precisamente, l'art. 344-bis cpp prevede che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale, e che analogamente accade se il giudizio di cassazione non viene a propria volta definito entro un anno.

Dunque, dinanzi a questa rilevante riforma che ha riguardato direttamente il processo all'imputato persona fisica, ci si è chiesti se la nuova disciplina operi anche nell'ambito dei procedimenti a carico dell'ente.

Art. 344-bis cpp e 231. Trattandosi di una questione di importanza notevole, dati gli indubbi effetti concreti che ne conseguono, ha ritenuto di

Improcedibilità dell'azione penale e 231	
Durata prescrizione 231	Nel sistema 231 la prescrizione: <ul style="list-style-type: none"> • ha durata di cinque anni • non vede operare alcuna graduazione rispetto alla diversa gravità degli illeciti commessi dall'ente
Interruzione prescrizione 231	In base all'art. 22 c. 3 dlgs n.231 del 2001: <ul style="list-style-type: none"> • una volta intervenuta la contestazione dell'illecito amministrativo • la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio
Riforma Cartabia	Ai sensi dell'art. 344-bis cpp: <ul style="list-style-type: none"> • la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale • la mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale
La soluzione dell'ufficio del massimario della Cassazione	L'art. 344-bis cpp si applica anche al processo 231 a carico dell'ente? Sì, come chiarito dall'ufficio del massimario della Corte di cassazione con la relazione n. 60/2021, perché: <ul style="list-style-type: none"> • l'improcedibilità dell'azione è formalmente costruita come istituto processuale • l'art. 34 dlgs 231/2001 prevede che per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale

prendere una posizione dall'ufficio del massimario della Corte di cassazione con la recente Relazione n. 60/2021. Specificamente, nel documento si dà conto che una soluzione interpretativa potrebbe essere quella di valorizzare il dato letterale contenuto nell'art. 344-bis cpp, li dove si prevede che il decorso del tempo determina l'improcedibilità «dell'azione penale», sostenendo così che l'azione penale sia solo quella esercitata nei confronti dell'imputato, in tal modo escludendo dall'ambito applicativo della norma l'azione con la quale si fa valere l'illecito amministrativo.

Tuttavia, della fondatezza di una tale opzione normativa l'ufficio ha esplicitato di dubitare, considerata peraltro la sostanziale assimilazione dell'azione propriamente penale rispetto a quella che attiva il procedimento a carico dell'ente, dato che l'iniziativa è rimessa al medesimo organo e l'iter processuale che ne consegue è retto dalla stessa disciplina.

La risposta dell'ufficio del massimario della Cassazione. Al contrario, più lineare è stata valutata la soluzione volta a valorizzare come l'improcedibilità dell'azione introdotta all'art. 344-bis cpp sia un istituto che, pur avendo innegabili risvolti sostanziali, opera all'interno del processo, determinandone l'impossibilità della prosecuzione.

Considerando pertanto l'improcedibilità dell'azione formalmente costruita come istituto processuale, l'effetto è di ritenerla immediatamente applicabile anche al processo a carico degli enti, stante il richiamo previsto dall'art. 34 dlgs n. 231 del 2001, che, pur con la clausola di salvaguardia della verifica di compatibilità, prevede espressamente che all'accertamento dell'illecito amministrativo si applicano le norme del codice di procedura penale. Del resto, si osserva nella Relazione, ipotizzare che l'improcedibilità ex art. 344-bis cpp non operi con riguardo all'illecito dell'ente comporterebbe che tale soggetto processuale, a differenza dell'imputato, si vedrebbe esposto a una durata non preventivabile del giudizio.

Alla luce di tali considerazioni, una lettura costituzionalmente orientata ha fatto in definitiva propendere l'ufficio del massimario della Cassazione per l'estensione della disciplina contenuta all'art. 344-bis cpp anche alla disciplina dell'illecito da reato degli enti, con la conseguenza che, ove il giudizio non possa essere proseguito, a causa del superamento dei termini di legge, dovrebbe cessare anche il processo a carico dell'ente.